Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — ROMA - Venerdì, 24 marzo 1933 - ANNO XI — **Numero 70**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la IV Esposizione biennale ligure di floricoltura in Ventimiglia.

Con decreto in data 24 febbraio 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 30, la Federazione provinciale fascista degli agricoltori d'Imperia è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la IV Esposizione biennale ligure di floricoltura che avrà luogo in Ventimiglia dal 25 al 29 marzo 1933-XI.

(905)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1933, n. 165.

Istituzione dell'Ufficio per la preparazione dell'Organo degli accertamenti commerciali previsto dall'art. 4, lettera a), della legge 8 giugno 1925, n. 969.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 969, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta e l'urgenza di costituire l'Ufficio che deve predisporre l'Organo per gli accertamenti commerciali interessanti l'approvvigionamento dall'estero in caso di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero delle corporazioni è istituito un Ufficio incaricato di predisporre l'attuazione dell'Organo degli accertamenti commerciali previsto dall'art. 4, lettera *a*), della legge 8 giugno 1925, n. 969.

All'Ufficio sarà preposto un funzionario di ruolo, gruppo *A*, del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Per il funzionamento dell'Ufficio è autorizzata l'assunzione diretta di ufficiali e di sottufficiali, delle Forze armate, in posizione di congedo, con assegno di pensione.

L'assunzione è disposta dal Ministro per le corporazioni previo consenso del Ministero militare al quale l'assumendo apparteneva.

Le assunzioni saranno fatte in relazione alle esigenze dell'Ufficio, ma non potranno mai trovarsi contemporaneamente in servizio più di cinque ufficiali, dei quali non più di due qualificati superiori, e più di cinque sottufficiali.

Nessun ufficiale potrà rivestire grado superiore a quello del funzionario del Ministero delle corporazioni preposto all'Ufficio.

Il personale ex militare assunto conserverà la posizione di congedo e il godimento degli assegni di pensione e riceverà, per la prestazione, un compenso mensile nella misura che sarà determinata, all'atto dell'assunzione, dal Ministero delle corporazioni di concerto con quello delle finanze, e con quello militare al quale l'assumendo apparteneva. Nel caso di trasferte per sopraluogo sia all'interno che all'estero sarà data una indennità giornaliera da determinarsi nel medesimo modo.

Art. 3.

Il Ministro per le corporazioni provvederà per l'ordinamento e il funzionamento dell'Ufficio, entro i limiti dello stanziamento di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Gli importatori e gli esercenti imprese di trasporto sono tenuti a fornire all'Ufficio le notizie ed informazioni da esso chieste, ed a osservare il segreto sulle disposizioni ricevute e sulla loro esecuzione.

L'importatore o esercente imprese di trasporto, che non ottemperi alle richieste o alle disposizioni ovvero violi il segreto, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 5.

Gli impiegati addetti all'Ufficio sono tenuti a tenere il segreto circa le notizie e le informazioni raccolte o presso gli importatori o a mezzo di essi e sulle disposizioni a questi impartite.

Il capo dell'Ufficio potrà comunicarle soltanto ai superiori gerarchici diretti e al presidente del Comitato per la mobilitazione civile.

In caso di infrazione saranno applicate sanzioni disciplinari senza pregiudizio, ove del caso, delle pene comminate dal Codice penale.

Art. 6.

Per il funzionamento dell'Ufficio istituito con il presente decreto, il Ministro per le corporazioni è autorizzato a prelevare dal Fondo speciale delle corporazioni la somma di L. 75.000 annue, da versare al bilancio dell'entrata dello Stato, per essere assegnata, con decreto del Ministro per le finanze, ad apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle corporazioni.

Su tale somma graveranno tutte le spese dell'Ufficio, compresi i compensi attribuiti al personale militare, di cui all'art. 2, addettovi e le indennità di trasferta spettanti a tutti i componenti dell'Ufficio.

Le somme che risulteranno disponibili alla fine di ciascun esercizio finanziario sull'apposito capitolo di spesa, previsto dal primo comma del presente articolo, saranno conservate sul conto dei residui, per essere poi, nel successivo esercizio, versate in tesoreria e reinscritte, quindi, con decreto del Ministro per le finanze, quale quota di competenza dell'esercizio stesso in conto della somma da destinare al funzionamento dell'Ufficio. Di tale reinscrizione dovrà essere diminuita la somma da prelevare, in ciascun esercizio finanziario, dal Fondo speciale delle corporazioni.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Baliana (Egitto), addì 2 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 81. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 marzo 1933, n. 166.

Proroga dell'entrata in vigore del regolamento alla legge 9 aprile 1931, n. 916, sulla fabbricazione e vendita del cacao e del cioccolato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 aprile 1931, n. 916, contenente norme per la fabbricazione e vendita del cacao e del cioccolato;
Visto il R. decreto 26 maggio 1932, n. 1174, che approva il regolamento per l'attuazione della legge predetta;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per la giustizia e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine fissato dal R. decreto 26 maggio 1932, n. 1174, per l'entrata in vigore del regolamento sulla fabbricazione e vendita del cacao e del cioccolato, è prorogato di sei mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 92. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 febbraio 1933, n. 167.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa delle Carmelitane Scalze in Ferrara.

N. 167. R. decreto 2 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa in Ferrara (via Borgo Vado, n. 17, delle Carmelitane Scalze.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1933 - Anno XI.

REGIO DECRETO 2 febbraio 1933, n. 168.

Riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano 28 febbraio 1931 che eleva in parrocchia la Chiesa di S. Giovanni Battista alla Bicocca degli Arcimboldi in Milano.

N. 168. R. decreto 2 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto 28 febbraio 1931 del Cardinale Arcivescovo di Milano, con il quale è stata elevata in parrocchia la Chiesa di S. Giovanni Battista alla Bicocca degli Arcimboldi in Milano ed è stato in essa eretto il nuovo beneficio parrocchiale sotto lo stesso titolo con la dote e la circoscrizione territoriale nel decreto stesso indicate.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1933 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1933.

Autorizzazione alla Banca di Legnano ad istituire due proprie dipendenze nei comuni di Lainate e di Inveruno (Milano).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione:

Decreta:

La Società anonima « Banca di Legnano », con sede in Legnano, è autorizzata ad istituire due proprie dipendenze nei comuni di Lainate e di Inveruno (provincia di Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(906)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1933.

Costituzione del Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di Campobasso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, che prevede la costituzione di Consorzi di olivicoltori aventi per fine l'incremento della coltivazione dell'olivo, la ricostituzione di oliveti vecchi e deperiti e l'uso di efficaci mezzi di lotta contro le malattie e i parassiti dell'olivo;
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;
Preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio direttivo della Sezione provinciale olivicoltori di Campobasso,

con la quale si fa espressa domanda che sia costituito il Consorzio provinciale per l'olivicoltura;

Visto il parere favorevole espresso, in ordine a tale domanda, dalla Confederazione nazionale fascista agricoltori e dalla Società nazionale olivicoltori;

Sentito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

È costituito il Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di Campobasso avente per scopo il miglioramento e l'incremento della olivicoltura in quella Provincia, ai sensi del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, e della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Art. 2.

Ai fini della organizzazione di tale Consorzio, ed in attesa che siano espletate le pratiche per la nomina della Commissione amministrativa, è nominato commissario straordinario del Consorzio stesso il cav. Pietro Minuz, commissario ministeriale della locale Federazione fascista agricoltori che presterà la propria opera gratuitamente.

Il prefetto della provincia di Campobasso è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della Prefettura di Campobasso.

Roma, addì 16 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(895)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1933.

Nomina della Commissione incaricata di controllare gli inventari delle stazioni radioelettriche di Coltano e Nodica.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 della convenzione suppletiva stipulata in data 17 ottobre 1928 tra il Governo Italiano e la Società Italo Radio, e approvata con R. decreto 25 ottobre 1928-VI, n. 2372, relativa alla riconsegna al Governo Italiano delle stazioni di Coltano;

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1929-VII, con cui venne nominata la Commissione di controllo per le operazioni della su menzionata consegna;

Vista la necessità di dare esecuzione al riscontro degli inventari testè compilati, delle stazioni radioelettriche di Coltano e Nodica, comprendenti tutto il materiale di qualsiasi genere attualmente in opera nelle stazioni medesime e procedere al discarico ed all'alienazione dei materiali, apparecchi e macchinari resisi inservibili o non più utilizzabili, perchè di tipo sorpassato;

Decreta:

Per eseguire il riscontro degli inventari delle stazioni radioelettriche di Coltano e Nodica e per presentare precise proposte in merito ai materiali, apparecchi e macchinari esistenti in opera o nei magazzini delle stazioni medesime dei quali è consigliabile il discarico o l'alienazione, è costituita una Commissione come segue:

Capitano di vascello A. N. comm. Montefinale Gino, capo della Divisione Radio, presidente;

Ragioniere principale cav. Onofri Rubino, della Ragioneria centrale P. T., membro;

Cav. Terni Giacomo, direttore aggiunto presso il Circolo delle costruzioni P. T., membro;

Amm. R. N. comm. Nicastro Ugo, direttore del Centro di Coltano Radio, membro aggiunto;

Ingegnere elettricista Marzoli Armando, capo della stazione trasmittente di Coltano, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal signor Cosci Giuseppe, primo ufficiale P. T.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 11 marzo 1933 - Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

(909)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-14919.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Angelo Gasperic fu Angelo, nato a Trieste il 26 marzo 1893 e residente a Trieste, via Navali n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gaspari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Gasperic è ridotto in « Gaspari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8782)

N. 11419-12690.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Italia Fornasaro di Antonia ved. Milic, nata a Trieste il 7 gennaio 1902 e residente a Trieste, via della Fornace n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Italia Fornasaro ved. Milic è ridotto in « Carini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ermanno fu Ermanno, nato il 14 maggio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8783)

N. 11419-6636.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Richtzenhain fu Arno, nato a Trieste il 20 aprile 1909 e residente a Trieste, via M. Buonarroti n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rizzardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Richtzenhain è ridotto in « Rizzardi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8784)

N. 11419-20799.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Stegoutz fu Francesco, nato a Trieste il 29 settembre 1881 e residente a Trieste, via Panorama n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stegossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Stegoutz è ridotto in « Stegossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Volk in Stegoutz fu Antonio, nata il 22 luglio 1889, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8787)

N. 11419-10328.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Belletich di Antonio, nato a S. Domenico di Visinada il 5 novembre 1898 e residente a Trieste, via Commerciale n. 107, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Belletti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Belletich è ridotto in « Belletti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Kozmann in Belletich di Giovanni, nata il 19 febbraio 1903, moglie;
2. Onorina di Giuseppe, nata il 15 febbraio 1924, figlia;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 2 gennaio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8788)

N. 11419-12629.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giovanna Bravdizza fu Nicolò, nata a Trieste il 6 novembre 1908 e residente a Trieste, Pendice Scoglietto n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bravini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giovanna Bravdizza è ridotto in « Bravini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8789)

N. 11419-12630.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Matteo Bravdizza fu Nicolò, nato a Trieste il 29 maggio 1910 e residente a Trieste, Pendice Scoglietto n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bravini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Bravdizza è ridotto in « Bravini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Alfredo fu Nicolò, nato il 31 ottobre 1911, fratello;
2. Pierina fu Nicolò, nata il 27 dicembre 1912, sorella;
3. Armando fu Nicolò, nato il 7 marzo 1914, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8790)

N. 11419-12704.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oreste Sillich di Oreste, nato a Trieste il 12 aprile 1899 e residente a Torino (Scuola di Guerra), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Silli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oreste Sillich è ridotto in « Silli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8785)

N. 11419-10276.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Skapin di Maria, nato a Trieste il 4 novembre 1897 e residente a Trieste, via della Guardia n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scapin »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Skapin è ridotto in « Scapin ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8786)

N. 11419-6568.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Silvestro Merkuza fu Giovanni, nato a Trieste il 30 dicembre 1905 e residente a Trieste, via Pozzacchera n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marcusa »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Silvestro Merkuza è ridotto in « Marcura ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Livio di Silvestro, nato il 13 marzo 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8865)

N. 11419-8310.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Draganczuk fu Giuseppe, nato a Trieste il 10 giugno 1897 e residente a Trieste, via Miramare n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dragoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Draganczuk è ridotto in « Dragoni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8876)

N. 11419-13191.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Duimovich di Francesco, nato a Trieste il 14 giugno 1910 e residente a Trieste, Androna S. Cilino n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Domini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Duimovich è ridotto in « Domini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8777)

N. 11419-13189.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Duimovich fu Giuseppe, nato a Bressovizza il 7 aprile 1872 e residente a Trieste, Androna S. Cilino n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Domini ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Duimovich è ridotto in « Domini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Zerial in Duimovich fu Matteo, nata il 15 maggio 1873, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8778)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 286.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 119 — Data: 8 novembre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di

Cosenza — Intestazione: Irianni on. Ambrogio per conto della Società « Asti » — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 300, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2150 — Data: esercizio 1919-1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Debito pubblico — Intestazione: Salvucci Lucia fu Donato, minore sotto la p. p. della madre Salvucci Maria di Raffaele ved. Salvucci presentata dalla titolare pel tramutamento e con delega pel ritiro dei nuovi titoli a Rossi Giuseppe di Pietro di S. Donato, ecc. — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 210, consolidato 3,50 %, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 febbraio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(722)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 67.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 marzo 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.38
Inghilterra (Sterlina)	66.40
Francia (Franco)	76.10
Svizzera (Franco)	374.35
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.717
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.25
Cecoslovacchia (Corona)	57.97
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.98
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.642
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.42
Olanda (Fiorino)	7.852
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	164.50
Svezia (Corona)	3.55
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	75.60
Id. 3,50 % (1902)	74.20
Id. 3 % lordo	53.95
Consolidato 5 %	84.50
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.95
Id. id. Id. 1940	102.175
Id. id. Id. 1941	102.125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.525

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI.

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla Società di assicurazioni « Costanza » di Milano.

Il liquidatore della Società italiana di assicurazioni trasporti « Costanza », con sede in Milano, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita ai sensi degli articoli 33 e 35 del R. decreto 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che gli unici creditori in dipendenza di rapporti di assicurazone diretta sono:

Società G. Odino e C.	L. 20.991,10
Ditta Moscatelli e C.	» 10.770,90
Ditta Lumachi Giulio	» 8.935,36
Banca Commerciale Italiana	» 190,26
Società Garavaglia Pio	» 1.200 —

a favore dei quali chiede che sia svincolata la cauzione.

S'invita chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a far pervenire in debita forma legale un ricorso a questo Ministero, Servizio assicurazioni, non oltre il termine di giorni 30, dalla data di pubblicazione del presente avviso comunicandone copia, pure in forma legale, al liquidatore della predetta Società, avv. Cesare Fugazza, via T. Salvini 5, Milano.

(760)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rinvio delle prove scritte del concorso bandito per cinque posti di geometra aggiunto nel Reale corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visti i decreti Ministeriali 10 gennaio 1933, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1933, registro 1, foglio 252, e 23 gennaio 1933, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1933, registro 2, foglio 190, con i quali è stato bandito un concorso per esami per l'ammissione di cinque geometri aggiunti in prova nel ruolo del Reale corpo del Genio civile;

Viste le successive istruzioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per la nomina a cinque posti di geometra aggiunto nel Reale corpo del Genio civile, bandito con i decreti Ministeriali 10 gennaio 1933 e 23 gennaio 1933, avranno luogo anzichè nei giorni 28, 29, 30 e 31 marzo 1933, nei giorni 13, 14, 15 e 20 aprile 1933.

Roma, addì 13 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(911)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*,

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.